



Delibera della Giunta Regionale n. 520 del 09/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

Oggetto dell'Atto:

L. R. 9 AGOSTO 2012, N. 26 E S. M. I. - ART.36 COMMA 3: ADEMPIMENTI. CON ALLEGATI.

L'Assessore NUGNES

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. l'articolo 36, comma 3 della L. R. 9 agosto 2012, n.26 come modificato dalla L. r. 6 settembre 2013, n.12 dispone che la Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale, sentiti gli organi di gestione, determini per ciascun Ambito territoriale di caccia:
 - i. il numero totale di cacciatori ammissibili, applicando l'indice di densità venatoria minima, come indicato dal Ministero competente, all'estensione del territorio agrosilvo-pastorale dell'ATC;
 - ii. il numero di cacciatori ammissibili con residenza venatoria, se possibile in misura proporzionale al territorio utile alla caccia dell'ATC, tale da garantire, con le quote stabilite per tutti gli altri Ambiti, una disponibilità di posti sufficiente per tutti i cacciatori campani;
 - iii. il numero di cacciatori ammissibili nel territorio dell'ATC senza residenza venatoria; in tale quota sono inclusi anche i cacciatori residenti fuori regione in misura non superiore al cinque per cento del totale di cui alla lettera a);
 - iv. il numero di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria, in misura non inferiore al dieci per cento del totale di cui alla lettera a);
 - v. le regole per l'accesso dei cacciatori senza residenza venatoria, anche per periodi inferiori alla stagione venatoria;
 - vi. eventuali criteri di priorità, supplementari a quelli già stabiliti, per l'ammissione dei cacciatori negli ATC della Campania;”;
- b. il comma 2 del medesimo articolo, tra l'altro, dispone che *“ai cacciatori iscritti ad un ATC della Campania può essere consentito, nei limiti della disponibilità dei posti e subordinatamente al consenso degli organi di gestione, di esercitare la caccia all'avifauna migratoria, in un ATC diverso da quello di appartenenza, previo versamento alla Regione di una quota pari a quella versata per la residenza venatoria e comunicando i dati del versamento entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno a pena di esclusione.”*
- c. la medesima Legge regionale, al comma 1 dell'articolo 41, specifica tra l'altro che non possano derivare ulteriori oneri finanziari oltre quelli conseguenti l'applicazione della precedente norma, L. r. 8/1996;
- d. l'articolo 14, comma 5 della citata L. 157/1992 e ss.mm.ii. dispone che *“sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione”*;
- e. il medesimo articolo al comma 9, tra l'altro, specifica che le regioni sentiti gli organi di gestione degli A.T.C. *“... definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.”*;
- f. l'articolo 22, comma 10, della L. 157/1992 dispone che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso determinate violazioni;
- g. l'articolo 32, comma 3 della L. 6 dicembre 1991, n.394 dispone tra l'altro che nelle aree contigue delle aree naturali protette l'esercizio della caccia è riservato ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua;

RILEVATO che l'ex Settore regionale Foreste Caccia e Pesca, ora U.O.D. Pesca Acquacoltura e Caccia, al fine di adempiere le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, L. r. 26/2012 citato in premessa, con nota n. 624817 del 10.09.2013 ha trasmesso ai Comitati di Gestione degli A.T.C. della Campania una proposta basata sulle informazioni ed i criteri già utilizzati, chiedendo indicazioni in merito alle informazioni di rispettiva competenza, motivando eventuali proposte alternative;

PRESO ATTO delle note di riscontro dei Comitati di Gestione degli A.T.C. di seguito elencate ed allegate in copia:

- a. nota Co.Ge. A.T.C. di Avellino n. 233 del 19 settembre 2013 (allegato 1), con cui viene precisato che su un totale di 13.000 posti disponibili, 10.985 sono per cacciatori ammissibili con residenza venatoria, 650 per cacciatori residenti fuori regione, 65 per i permessi giornalieri e 1.300 riservati a cacciatori ammissibili per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria; i posti eventualmente non assegnati per residenze venatorie saranno resi disponibili per l'ammissione di cacciatori senza residenza venatoria;
- b. nota Co.Ge. A.T.C. di Benevento, senza numero, del 12 settembre 2013 (allegato 2), con cui viene comunicato che su un totale di 10.521 posti disponibili, 7.000 sono per cacciatori ammissibili con residenza venatoria, 300 per nuove licenze, 1643 per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria, 526 per cacciatori residenti fuori regione, e 1.052 riservati a cacciatori ammissibili per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria; il Comitato inoltre chiede che, almeno per l'annata venatoria in corso, l'ammissione al secondo A.T.C. avvenga per accodamento;
- c. nota del Settore Agricoltura Caccia Pesca e Foreste della Provincia di Caserta, n. 89979 del 24.9.2013 (allegato 3) che, in assenza della nomina del Comitato di gestione dell'A.T.C., conferma i valori segnalati con la citata richiesta regionale n. 624817 del 10.09.2013: totale di 11514 posti disponibili, di cui 9.787 per cacciatori ammissibili con residenza venatoria, 576 per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria e 1.152 riservati a cacciatori ammissibili per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria; i posti non assegnati con residenza venatoria saranno disponibili per ammissioni senza residenza venatoria;
- d. nota Co.Ge. A.T.C. di Napoli n. 46 del 24 settembre 2013 (allegato 4) con cui viene comunicato che su un totale di 4010 posti disponibili, 3.463 sono per cacciatori ammissibili con residenza venatoria, 146 per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria (di cui 26 per cacciatori residenti fuori regione e 20 riservati a permessi giornalieri) e 401 riservati a cacciatori ammissibili per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria;
- e. nota Co.Ge. A.T.C. di Salerno n.59 del 16 settembre.2013, rettificata con nota n. 61 del 24.9.2013 (allegati 5 e 5bis), con cui viene comunicato che su un totale di 8.022 posti disponibili, 6.720 sono per cacciatori ammissibili con residenza venatoria, 200 per nuove licenze, 500 per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria, 200 per cacciatori residenti fuori regione, e 802 riservati a cacciatori ammissibili per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria;
- f. nota Co.Ge. A.T.C. Aree Contigue del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano n.38 del 16 settembre.2013, rettificata con nota n. 40 del 25.9.2013 (allegato 6 e 6bis), con cui viene comunicato che su un totale di 9.000 posti disponibili, 7.450 sono per cacciatori ammissibili con residenza venatoria, 150 per nuove licenze, 500 per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria, 0 per cacciatori residenti fuori regione, e 900 riservati a cacciatori ammissibili per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria;

CONSIDERATO che

- a. le indicazioni dei Comitati di Gestione degli A.T.C. risultano compatibili con la vigente normativa europea e nazionale;
- b. i posti riservati a cacciatori con residenza venatoria sono sufficienti a garantire disponibilità di posti per tutti i cacciatori campani;
- c. il numero di posti riservato a cacciatori residenti fuori regione, per gli A.T.C. che hanno fornito tale indicazione è compatibile con il limite massimo, 5% del totale dei posti, imposto dalla legge e citato in premessa;
- d. il numero dei posti riservato per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria è compatibile con il limite minimo, 10% del totale dei posti, imposto dalla legge e citato in premessa;
- e. le comunicazioni dei Comitati di gestione degli A.T.C. non hanno fornito indicazioni alternative per la modifica delle regole finora applicate per l'accesso senza residenza venatoria e/o dei criteri di priorità supplementari per l'ammissione dei cacciatori, con eccezione di Benevento che ha richiesto di attivare per la stagione in corso la procedura di accodamento per l'assegnazione dei "secondi A.T.C.",.

- f. a causa della stagione di caccia avanzata, l'ammissione per accordamento dei cacciatori agli A.T.C senza residenza venatoria, consentirebbe una più celere conclusione delle procedure, minimizzando la riduzione del periodo di attività stagionale previsto dall'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii.;
- g. al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 22 comma 10 della L. 157/1992 e ss.mm.ii. appare opportuno prevedere, per i cacciatori che conseguono il rilascio della prima licenza di caccia, la possibilità di praticare l'attività venatoria, esclusivamente per il periodo stabilito dalla norma, nell'A.T.C. dove ricade la residenza anagrafica, al fine di essere affiancati da cacciatori conoscenti in possesso dei requisiti richiesti;
- h. i parametri di priorità utilizzati per le precedenti annate venatorie possano essere utilizzati, quali criteri supplementari per l'ammissione dei cacciatori negli ATC della Campania;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per:

- a. recepire le citate indicazioni dei Comitati di Gestione;
- b. approvare un documento che detti le disposizioni attuative dell'articolo 36, comma 3 della L. r. 26/2012 e s.m.i., nel rispetto delle norme evidenziate in premessa;

VISTO il documento "*Disposizioni attuative dell'articolo 36, comma 3 della Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s. m. i.*", predisposto dal Settore Foreste Caccia e Pesca, ed unito a questo provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 7);

VERIFICATO che tale documento rispetta la vigente normativa europea, nazionale e regionale;

VISTO

- a. gli articoli 14 commi 5 e 9, 18 commi 1 e 2, e 22 comma 10 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii.;
- b. l'articolo 36, commi 2, 2 quinquies e 3, e l'articolo 41 comma 1, della L. r. 9 agosto 2012, come modificato dalla L. r. 6 settembre 2013, n. 12;
- c. l'articolo 32, comma 3, della L. 6 dicembre 1991, n.394;

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in narrativa che di intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo, ed approvate:

1. di approvare il documento "*Disposizioni attuative dell'articolo 36, comma 3 della Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s. m. i.*", allegato a questo provvedimento (allegato 7);
2. di disporre, solo per l'annata venatoria in corso a causa della stagione di caccia già avanzata, che l'ammissione al secondo A.T.C., senza residenza venatoria, sia consentita a seguito di istanza diretta, con formazione di graduatoria per accordamento, ordinata in ordine cronologico di arrivo delle domande e senza valutazione dei criteri supplementari di priorità; di tale procedura dovrà essere data informazione con almeno 48 ore di anticipo dall'inizio della trasmissione delle istanze;
3. di stabilire che, al fine di agevolare l'applicazione dell'articolo 22 comma 10 della L. 157/1992 e ss.mm.ii, i cacciatori che conseguono il rilascio della prima licenza di caccia, nei 12 mesi successivi, possano esercitare l'attività venatoria con ammissione nell'A.T.C. dove ricade la residenza anagrafica, e solo se affiancati da cacciatori conoscenti in possesso dei requisiti richiesti;
4. di autorizzare la competente U.O.D. Pesca, Acquacoltura e Caccia ad emanare, ove necessario, le procedure di dettaglio per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, ed a provvedere per la sua divulgazione sul sito www.campaniacaccia.it;

5. per l'attuazione di questo provvedimento saranno utilizzate le procedure telematiche funzionanti tramite Internet, già in uso in Campania, opportunamente adattate e pertanto non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la Regione;

Copia della presente sarà trasmessa

- all'U.O.D. Pesca, Acquacoltura e Caccia;
- alla competente U.O.D. per la pubblicazione sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania.